



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

di Camporeale con sezioni staccate in Grisi e Roccamena

C.M. PAIC840008 – C.F. 80048770822

Via Centro Nuovo s.n.c. 90043 Camporeale (Pa) Tel/Fax 0924-37397

paic840008@istruzione.it ; icleonardosciascia.edu.it

Alle famiglie, tutori ed esercenti la potestà sugli alunni dell'Istituto

Al Personale della Scuola Primaria e Sec. di I grado

Agli A.A. per quanto di competenza

Al Registro Elettronico

Al Sito – Agli atti

Circolare N. 45

OGGETTO: Elusione dell'obbligo scolastico delle assenze e validità dell'anno scolastico 2025/26- Decreto Legge n°123/2023, convertito nella L. n° 159/2023.

In merito a quanto in oggetto si precisa che il Decreto l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge. Pertanto l'Ufficio Alunni della Scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti, l'Ufficio Didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti di competenza del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In caso di violazione dell'obbligo il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Nel D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, si segnala l'articolo 12: " Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

A tale riguardo:

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, convocheranno la famiglia (Modello di segnalazione reperibile sul sito), ne daranno immediata comunicazione al Dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Appare d'obbligo, per completezza, informare dell'introduzione nel codice penale dell'art. 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".**

Precisazioni:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare);
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni del D.Lgs. n. 62/2017 e della Circ. min. ex P.I. n. 20 del 04/03/2011 prot. 1483, se il singolo allievo abbia superato il limite consentito di assenze e se tali assenze impediscano di procedere alla fase valutativa, fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n.23 nella seduta del 16/10 2025, ovvero:

1. assenze per motivi di salute documentate attraverso certificazioni rilasciate dal medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri;
2. per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate;
3. assenze per gravi motivi di famiglia debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;
4. assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale.

Eventuali ulteriori giorni di assenza saranno valutati dai consigli di classe/interclasse per esigenze debitamente documentate.

Alla luce della normativa vigente, si riporta di seguito il prospetto del monte ore annuale delle classi dell'istituto con l'indicazione del numero massimo di ore/giorni di assenza consentito per tempo scuola:

TEMPO SCUOLA	DURATA SETTIMANALE (n.h./settimana)	DURATA Anno scolastico in ore (n. 33 Settimane)	Numero ore da frequentare ai fini della validazione Anno Scolastico (3/4 Tempo Scuola Personalizzato)	Numero ore di assenza da non superare ai fini della validazione dell'Anno Scolastico (1/4 Tempo Scuola Personalizzato)
<u>TEMPO NORMALE</u>	30 ore settimanali	990 ore	742,5 ore	247,5 ore pari a giorni 41 di lezione
<u>TEMPO INDIRIZZO MUSICALE</u>	32 ore settimanali	1.056 ore	792 Ore	264 ore

Tutti i docenti sono tenuti a verificare la giustificazione delle assenze da parte dei genitori sul Registro Elettronico ogni giorno alla prima ora.

Si significa, infine, che rientra tra le prerogative del Dirigente Scolastico provvedere ad effettuare delle verifiche periodiche.

Mi è gradita l'occasione per inviarVi cordiali saluti.



DIRIGENTE SCOLASTICO*

Prof. Giuseppe Ferina